


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI**

Corso di laurea Triennale in Servizio Sociale



***L'affido sine die e la tutela del minore.
La complessità di un progetto a lungo termine.***

Relatrice

Professoressa: ANNA DAL BEN

Laureanda: ANNA DAL CORSO

Matricola: 2008098

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

<i>Introduzione</i>	p.2
Capitolo 1: L'istituto dell'affidamento familiare	p.5
1.1 Definizione e caratteristiche	p.5
1.2 Cornice giuridica	p.8
1.3 Tipologie di affido	p.11
1.4 I soggetti coinvolti nel progetto di affido.....	p.13
1.5 Come costruire il progetto di affido e il supporto da parte dei servizi sociali	p.17
1.6 La realtà italiana: i numeri dei minori in affidamento familiare	p.18
Capitolo 2: Implicazioni psicologiche e dinamiche relazionali nei progetti di affido familiare	p.21
2.1 La famiglia d'origine	p.21
2.2 La famiglia affidataria	p.23
2.3 Il minore: tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria.....	p.24
2.4 Problematiche psicosociali: a cosa fare attenzione.....	p.26
Capitolo 3: Una particolare forma di affido: il focus sull'affido sine die	p.29
3.1 Definizione dell'affido sine die	p.29
3.2 Il progetto senza quadro giuridico: come realizzarlo	p.31
3.3 Il dibattito: punti di forza e punti di debolezza di questo intervento	p.33
3.4 La continuità degli affetti e l'elaborazione della perdita.....	p.35
<i>Conclusioni</i>	p.39
<i>Bibliografia e sitografia</i>	p.42,44
<i>Ringraziamenti</i>	p.45

INTRODUZIONE

L'istituto dell'affidamento familiare, normato dalla Legge n. 184/83 e successive modifiche, è una forma di solidarietà e una risposta di aiuto della comunità nei confronti di quei bambini o ragazzi che si trovano a vivere in un contesto familiare non adatto alla loro crescita.

Si concretizza attraverso un intervento processuale e sistemico che permette di inserire temporaneamente un minore in una famiglia differente da quella d'origine, a fronte di un vissuto connotato da eventi traumatici, per garantirgli un benessere globale. Si tratta quindi di un percorso di tutela ampio che presenta due linee d'azione dei servizi sociali: la cura e la protezione del minore, da un lato, e dall'altro un supporto alla famiglia biologica e alla genitorialità.

L'affido è quindi incentrato sul tema della temporaneità: per il minore, per la famiglia affidataria e per i genitori naturali e dovrebbe rappresentare una nuova occasione per il bambino e la sua famiglia di rimettere in moto un processo evolutivo che si è interrotto, con esiti dannosi e dolorosi. Condizione preliminare e necessaria perché possa essere predisposto un progetto d'affido è quindi la definizione di un percorso di recupero delle competenze genitoriali per le famiglie in difficoltà.

I bambini per cui si configura la necessità di mettere in atto questo tipo di progetto, sono bambini 'feriti', poiché, per molte ragioni complesse, nella loro famiglia non sussistono le condizioni perché possano crescere in maniera armonica e rispettosa delle loro esigenze evolutive. Queste condizioni possono essere transitorie, legate a difficoltà temporanee dei genitori, altre volte più complesse, connesse a disfunzionalità che necessitano di tempi più lunghi di cambiamento, altre volte ancora condizioni che da temporanee si riveleranno poi irrisolvibili. Proprio per questo, è necessario sviluppare progettualità integrate che tengano insieme, fino a che è possibile, i bisogni dei minori e il supporto alle famiglie.

La scelta di affrontare all'interno del presente elaborato questa tematica nasce dalla mia esperienza di tirocinio svolta presso il Servizio di Protezione e Cura Minori di Cittadella. Tra le diverse storie con cui ho potuto entrare in contatto e le diverse tipologie di intervento attuate dall'équipe di professionisti, l'affido familiare infatti è stato uno dei

progetti su cui ho notato maggiore investimento in termini di tempo, risorse, competenze e attenzioni da parte di tutti gli operatori coinvolti proprio per garantire una presa in carico quanto più possibile integrata e orientata al benessere del minore.

La tesi si articola in tre capitoli. Nello specifico, il primo capitolo fornisce un quadro generale dell'istituto dell'affidamento familiare, analizzandone le principali caratteristiche in termini di normativa nazionale, attori coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria e servizi), tipologie di affido possibili, elencando le distinzioni di carattere giuridico, quelle legate al collocamento intra o etero familiare e quelle definite sulla base del tempo di permanenza del minore all'interno della famiglia affidataria. Infine, vengono descritte le fasi che vengono messe in atto dai servizi sociali per attuare questo tipo di intervento, che prevedono una ridefinizione dei ruoli da parte di tutti i soggetti coinvolti: i genitori biologici, infatti, si trovano a dover ammettere ed affrontare le proprie carenze in termini di competenze di cura distaccandosi almeno in parte dal figlio; la famiglia affidataria dovrà accogliere un nuovo componente all'interno dei propri equilibri quotidiani, aiutandolo a sanare le ferite evolutive acquisite nel contesto biologico, nonché costruire una relazione con il nucleo genitoriale e affiancarlo nella gestione dei bisogni materiali e psicologici del minore; infine, il minore dovrà elaborare l'allontanamento dalla propria famiglia di origine, riconoscendone i limiti e le criticità ma anche costruire una nuova relazione di fiducia con gli affidatari, pur mantenendo un rapporto con le figure significative delle proprie origini.

In tal senso, l'affido si caratterizza per essere un intervento ad elevata complessità: per questo motivo il secondo capitolo analizza le implicazioni psicologiche e le dinamiche relazionali che si instaurano tra i vari soggetti coinvolti. La famiglia d'origine e quella affidataria sono spesso chiamate a vivere due diverse genitorialità: la prima caratterizzata da ambivalenza, sensi di colpa, spesso rabbia e anche vergogna data la situazione creata e il conseguente distacco, vissuto come privazione con il proprio figlio. La seconda, invece, connotata da sfide e dinamiche legate al minore e al suo passato. Gli affidatari dovranno agire come "stabilizzatori di un equilibrio disfunzionale" del bambino/ragazzo aiutandolo ad elaborare i suoi vissuti e realizzare una nuova identità.

Infine, il minore che si trova ad affrontare spesso un conflitto di lealtà in cui si sentirà di dover scegliere tra due diverse realtà familiari.

Il terzo e ultimo capitolo pone un focus su una particolare tipologia di affidamento, cioè l'affido sine die, anche detto affidamento a "tempo indeterminato": questo intervento appare privo di una cornice giuridica che delinei le modalità entro cui può essere definito e le conseguenze che comporta in termini relazionali ed evolutivi per tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico-relazionale è importante tenere in considerazione due concetti chiave: la continuità degli affetti e l'elaborazione della perdita. I legami affettivi instaurati dal minore durante il suo passato e nel nuovo contesto sembrano essere significativi per garantirgli di tenersi ancorato a ciò che lo caratterizza tenendo insieme il passato e il presente della propria storia, creandosi un'appartenenza "ricostituita" dalla presenza di due famiglie.

CAPITOLO I

L'istituto dell'affidamento familiare

1.1 Definizione e caratteristiche

Il termine affido deriva dal latino “*affidamentum*” e significa “dare in custodia”, concetto che presuppone una relazione di cura e protezione, un fidarsi e affidarsi all’altro, costruendo un legame sicuro e significativo che possa nutrire entrambe le parti (Soavi & Micheli, 2011).

Questa modalità di accoglienza e di “prendersi cura dell’altro” è sempre stata presente nei secoli con forme differenti, in linea con le condizioni sociali e culturali delle varie epoche storiche: come un supporto spontaneo alle famiglie che si trovavano in difficoltà, oppure per garantire la sopravvivenza ad un bambino rimasto orfano o abbandonato. In termini di “*balia*”, per assicurare al minore il sostentamento e le cure necessarie, o ancora, come strumento di alleanza tra famiglie per garantire al bambino o ragazzo una formazione adeguata (Pazè, 2007).

Per la prima volta, nel 1918 con il decreto n.1395, tale pratica iniziò ad essere definita attraverso la creazione di criteri specifici: il bambino veniva affidato ad un ente o persona con il fine di garantirgli nutrizione. Da questo momento si cominciò a legalizzare e a circoscrivere l'affidamento, ma senza prevedere la valutazione delle capacità affettive ed educative della stessa balia. Inoltre, l’intervento non ipotizzava un progetto monitorato e attento alle esigenze emotivo-psicologiche del minore.

Secondo l’ex articolo 176 del r.d 15 aprile del 1926 n.718 il minore, di regola, doveva essere collocato presso “*famiglie possibilmente abitanti in campagna, che offrano una*

serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna” (Pazè, 2007 p.222). A partire dagli anni 60, l'affido iniziò ad essere utilizzato come alternativa all'istituzionalizzazione dei minori che avevano condotte irregolari o famiglie non in grado di prendersene cura, attraverso l'attivazione della comunità solidale e accogliente (ibidem, 2007).

L'attuale disciplina dell'affido viene delineata dalla legge n.184/83, modificata con la legge n.149/2001, che identifica i principali tratti distintivi di questo istituto: la temporaneità e l'accoglienza.

La temporaneità è legata alla natura stessa dell'istituto che prevede come fine ultimo il ritorno del minore presso la propria famiglia d'origine, con cui non vengono recisi i rapporti, ma anzi attuato un percorso orientato al ricreare un contesto ambientale e relazionale idoneo alla crescita dei figli. Tale caratteristica si riscontra a partire dall'articolo 1 della legge 184, che sottolinea il diritto del minore di crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia d'origine. La natura temporanea dell'intervento riguarda anche la famiglia affidataria che è chiamata a mettere a disposizione le sue risorse e capacità per un nuovo membro del nucleo, solitamente caratterizzato da una storia pregressa di difficoltà e condizioni di vulnerabilità che hanno inciso sulla sua personalità, vissuto e carattere.

La dimensione dell'accoglienza è invece legata all'aspetto relazionale che vede coinvolti tutti i soggetti: le due famiglie spesso sono in contatto e dovrebbero collaborare per il ben-essere del minore. Dall'altra parte, quest'ultimo sperimenta una duplice realtà affettiva: il mantenimento dei rapporti con i genitori biologici e la costituzione di nuovi e spesso significativi legami con il nucleo che lo accoglie, composto a volte non solo dai genitori ma anche dai loro figli naturali (Calcaterra, Scabini e Rossi,2014).

Infatti, per uno sviluppo sano è necessario che il bambino faccia esperienza di relazioni familiari intime e affettuose, in cui poter sperimentare contesti di attaccamento sicuri (di fatto manchevoli nelle famiglie di origine) che possano fornirgli una base per la strutturazione di relazioni positive nel futuro (Soavi e Micheli, 2011).

Gli affidatari divengono quindi risorsa e partner del processo di aiuto messo in atto dai servizi che si occupano della protezione dei minori e mediatori di conflitti dove la genitorialità viene utilizzata come uno strumento terapeutico (Scabini e Rossi, 2014).

Pertanto, come viene sottolineato nelle Linee guida per i servizi sociali e socio-sanitari della Regione Veneto (2008), l'affido familiare si connota per essere una misura di intervento rivolta al minore che si trova in un contesto familiare che presenta dei fattori di rischio che possono incidere negativamente sulla sua crescita.

Le motivazioni che stanno alla base della scelta di avviare il progetto che vede il bambino o ragazzo fuori dalla propria famiglia sono: condizioni temporanee di fragilità del nucleo d'origine, l'inadeguatezza genitoriale, problemi di dipendenza, problematiche di salute mentale, conflittualità interna al nucleo, maltrattamento in tutte le sue sfaccettature (Scabini e Rossi, 2014).

L'ottica del progetto non è solo legata all'azione immediata per circoscrivere il problema, ma anche ad un percorso che inizia preventivamente rendendo la famiglia parte integrante e attiva di esso, con il fine di limitare il peggioramento della situazione.

L'affido familiare presenta pertanto un duplice obiettivo: il primo è quello di offrire ai genitori biologici un'opportunità per risolvere le loro difficoltà e ricreare un contesto adatto per la crescita del figlio con l'aiuto degli operatori sociali. Mentre, il secondo, è far sperimentare ai minori un ambiente di crescita diverso che possa contribuire positivamente al loro sviluppo e non solo garantire protezione e cura, pur mantenendo dei legami affettivi con il nucleo di appartenenza e promuovendo la creazione di altre relazioni significative.

Infine, tale istituto, può essere disposto come intervento a sostegno del bambino o ragazzo fino al diciottesimo anno d'età, ma può continuare fino ai 21 anni con il prosieguo amministrativo: il fondamento di questi provvedimenti è l'art. 25 della legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinvitava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni eliminati). L'obiettivo del prosieguo è quello di permettere al ragazzo di poter essere ancora orientato, accompagnato e supportato dai servizi sociali e dagli operatori nel suo percorso verso l'autonomia e la creazione di basi per il suo futuro, con il fine quindi di inserirlo nel mondo adulto nel modo più adatto che gli consenta la sua piena realizzazione e rinascita. Al termine del

progetto, il ragazzo può valutare se restare nella famiglia qualora questa fosse disponibile, rientrare nel proprio nucleo d'origine oppure avviare un percorso di vita autonoma.

1.2 Cornice giuridica

L'affido familiare visto come strumento a disposizione dei servizi sociali è stato disciplinato dalla Legge n.184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e dalle successive modifiche introdotte dalla legge n.149/2001, secondo cui questo istituto si connota per: l'accoglienza di un minore presso una famiglia che si mette a disposizione, la temporaneità dell'intervento stesso (previsti i 24 mesi dalla norma), la collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari, il mantenimento dei rapporti con il contesto di appartenenza e l'assenza di un legame definitivo con il nuovo.

La normativa ha dato avvio ad un cambio di prospettiva, inquadrando l'affido come "strumento di tutela e di cura" incentrato sulla promozione del benessere globale del minore e dell'intero nucleo (Scabini e Rossi, 2014): l'intervento diviene infatti riparativo, e non sostitutivo della famiglia di origine, nel quale il minore viene accolto in una realtà familiare idonea che ne garantisca benessere, protezione, mantenimento, educazione ed istruzione.

Infatti, uno dei principi fondamentali della normativa è che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, in linea con quanto espresso anche dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell'Onu (1989), che all'articolo 9, afferma: *"tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme ai loro genitori e nessuno li può allontanare o separare a meno che le autorità competenti non decidano per proteggerli o tutelarli"* e dalla Costituzione che all'articolo 30 sottolinea come il minore abbia diritto ad essere curato e educato in maniera responsabile dalla propria famiglia (Scabini e Rossi, 2014), mentre all'art. 31 che quest'ultima debba essere aiutata non solo dal punto di vista economico, ma attraverso una serie di azioni che li consentano di svolgere il proprio ruolo.

Per questo, i servizi socio-sanitari sono tenuti a mettere in atto tutti gli interventi necessari a sostegno della famiglia di origine, riconoscendone il ruolo insostituibile, al fine di

prevenire condizioni di rischio tali da necessitare di azioni di allontanamento dei minori (Peris Cancio, 2020).

Per tali motivi, quindi, l'istituto dell'affidamento prevede che *“le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”* (art.1 L.184/83). Nella normativa, inoltre, viene specificato che il progetto d'affido è in capo ai Servizi sociali che dovranno valutare quali contesti ritenere non adatti e attivare questa tipologia di intervento temporaneo. Secondo l'articolo 4, infatti, nel provvedimento d'affido deve essere definito il periodo di quest'ultimo commisurato agli interventi e ai risultati attesi dai professionisti. Pertanto, nel progetto non si possono superare i 24 mesi, ma può essere disposta la proroga soltanto dall'autorità giudiziaria in base alla relazione di aggiornamento svolta dagli operatori di riferimento del caso.

Un altro strumento di cui ci si può avvalere per avere un quadro di riferimento rispetto a questo istituto sono le *“Linee di indirizzo per l'affidamento familiare”* redatte nel 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale documento ha avuto come intenzione quella di occuparsi di alcuni aspetti dell'affidamento che andavano a *“rallentare”* la progettazione stessa, attraverso una maggior attenzione dei diritti e dei bisogni del bambino, alla valorizzazione della famiglia d'origine e affidataria mediante le fasi dell'intervento educativo partecipato e gli strumenti utilizzati.

Esse, infatti, si articolano in tre grandi aree dedicate ai soggetti e al contesto, alle caratteristiche e alle condizioni per l'affidamento e infine al vero e proprio percorso. Attraverso queste dimensioni si può definire l'intervento e individuare i compiti e i ruoli dei soggetti coinvolti, andando a attuare l'affido più consono alle esigenze del minore e dell'intero nucleo, declinandolo in fasi mirate e monitorate dagli esperti.

Inoltre, le Linee di indirizzo presentano degli assunti fondamentali, quali:

- l'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;

- il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti.

Alla base dell'istituto dell'affido è possibile delineare delle “chiavi” di lettura che orientano tale intervento. Si tratta di fatto di una cultura che vede come cardine del lavoro di aiuto, la relazione di fiducia che deve instaurarsi tra operatori e utenza: essa, affinché si raggiungano risultati positivi, dovrà essere caratterizzata da trasparenza, integrazione e partecipazione.

La trasparenza, intesa come “chiarezza”, sottolinea l'importanza per gli operatori mediante metodi d'azione, strumenti, teorie e studi scientifici di cogliere tutte le sfaccettature della situazione che il minore con la sua famiglia si trova a vivere, comunicando l'evoluzione dell'intervento ai soggetti coinvolti.

L'integrazione, invece, riguarda l'interazione tra i vari sistemi vicini e coinvolti nel percorso di vita del minore: è necessario utilizzare una visione ecologica che metta in relazione il mondo interno ed esterno della persona, ma anche che tenga insieme i vari servizi e istituzioni coinvolti, al fine di garantire una presa in carico globale.

Infine, la partecipazione intesa come “rendere parte integrante”: all'interno della progettazione ci deve essere il contributo di ciascun componente per poter creare un sistema integrato di risorse, pertanto è fondamentale dare spazio all'ascolto attivo dando voce alle sensazioni, paure e aspettative degli attori, per poter agire in un'ottica di cambiamento voluto e condiviso.

Per quanto riguarda l'ambito amministrativo, è possibile indicare la Legge regionale 55/82 e il regolamento regionale attuativo 8/84 che introduce la possibilità da parte delle Ulss o dai comuni di erogare un contributo mensile agli affidatari, per poterli supportare nelle spese e garantire al minore l'accesso anche a nuove esperienze o aiuti che possano arricchire il suo bagaglio personale (Linee guida 2008).

Ancora, la legge n.328/2000 e la riforma del titolo V della Costituzione hanno segnato dal punto di vista normativo l'ambito dei sussidi rivolti alle famiglie, come per l'affido.

La legge n.328 infatti pone l'accento sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-assistenziali, andando a riprendere l'articolo 1 del Decreto legislativo n.112 che afferma che gli stessi sono chiamati a svolgere *“tutte le attività relative alla predisposizione ed organizzazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana*

incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, portando i Comuni ad agire secondo proprie modalità organizzative ma rimanendo in linea con i programmi della Regione a cui appartengono. Di fatto con la stessa riforma Costituzionale si è emanato un nuovo ordinamento che prevede che allo Stato rimanga il compito di definire i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS) ma che la potestà legislativa in materia sia a capo delle Regioni e Province autonome. Ciò ha comportato però che i servizi siano organizzati in forme differenziate e pertanto che vi siano delle disomogeneità nelle modalità di accesso e presa in carico: all'interno di questo meccanismo si colloca anche l'affido in termini di organizzazioni delle risorse disponibili e dei piani di intervento a seconda del contesto territoriale di riferimento.

1.3 Tipologie di affido

L'affido familiare è uno strumento duttile che si presta a differenti funzioni in base alle specifiche caratteristiche del minore e della sua situazione familiare. Le principali distinzioni che è possibile effettuare in relazione alle diverse sfaccettature che l'istituto può assumere sono tre: quella tra affido consensuale e giudiziale; quella tra affido intrafamiliare o eterofamiliare; quella tra affido residenziale e affido diurno o semiresidenziale, in relazione al ruolo e ai compiti degli affidatari.

L'allontanamento temporaneo del minore può avvenire in forma consensuale qualora i genitori o tutori del minore acconsentano, formalizzando il progetto di affido con uno specifico contratto redatto dal servizio sociale di riferimento.

La consensualità viene di fatto valutata spesso come aspetto positivo nella realizzazione di un progetto di affido, poiché sta ad indicare come le figure genitoriali siano consapevoli delle proprie difficoltà e vogliano mettersi in gioco per sviluppare un contesto familiare adatto alla crescita del proprio figlio.

Mentre, nel caso in cui non ci sia tale assenso il progetto viene attuato a livello giudiziale attraverso un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che agirà per mettere in protezione il bambino/ragazzo.

La seconda distinzione riguarda il collocamento del minore in termini “relazionali”: si parla infatti di affido intrafamiliare, quando il minore viene accolto da uno o più membri della propria rete parentale naturale entro il quarto grado. Questa tipologia facilita il mantenimento del legame con la propria sfera familiare e con le proprie radici. Dall'altra parte però, possono esservi anche degli aspetti negativi, quali la possibilità che gli affidatari non riescano a svolgere il loro mandato in modo formale e oggettivo data l'influenza del legame di appartenenza.

Invece se il collocamento avviene in un ambiente esterno, dove non ci sono legami di consanguineità tra minore e affidatari, si parla di affido etero-familiare. Esso presenta il vantaggio di inserire il minore in un contesto maggiormente neutro, dove il soggetto può sperimentare un nuovo inizio utile alla costruzione del nuovo sé, che comunque non recide il passato.

Infine, la terza distinzione riguarda le modalità di permanenza del minore nella famiglia affidataria, in termini di tempo e di obiettivi. Vi sono infatti differenti tipologie di affido (Calcaterra, 2014; Sanicola, 2002; Scabini e Rossi, 2014):

- Affido familiare residenziale: sostegno alla famiglia d'origine attraverso un collocamento del minore in un contesto altro per almeno cinque notti a settimana, esclusi i periodi di interruzione previsti dal progetto.
- Affido diurno: il bambino o ragazzo viene affidato ad un altro nucleo, per una parte della giornata, che gli permette di avere una presenza costante di un impegno volto al mantenimento, educazione ed istruzione. Ciò avviene quando in certe situazioni di vulnerabilità i genitori necessitano di un supporto quotidiano in quanto non sono sufficientemente in grado e presenti per poter garantire un appoggio e tutela al proprio figlio.
- Affido a tempo parziale: quando la permanenza del bambino o ragazzo in altro nucleo è caratterizzata da un periodo di tempo parziale, dove l'obiettivo dei servizi è quello di supportare la famiglia di origine.
- Affido a lungo termine (tempo indeterminato): progetto di affido in cui la durata non è definita dal decreto e il rientro in famiglia del minore sembra non essere possibile a causa della permanenza di fattori di rischio per la crescita dello stesso. Tale attuazione è rappresentativa delle situazioni in cui si presentano dei “fallimenti” prognostici di ricuperabilità delle famiglie di origine.

- Affidato familiare di bambini piccoli 0-24 mesi: intervento necessario ai servizi sociali e l'autorità giudiziaria che permette loro di avere il tempo sufficiente per valutare le capacità dei genitori e decidere come proseguire nella cura del minore e nell'elaborazione di un progetto di vita. In alcune situazioni si valuta e si tenta di collocare il bambino insieme alla madre in comunità.
- Affidamento in situazioni di emergenza: rivolto ai bambini di età inferiore a 10 anni che sono stati coinvolti in situazioni improvvise gravi che richiedano un intervento tempestivo. In questi casi la rete familiare non è possibile ritenerla una risorsa per l'affido.
- Affidato di minori stranieri non accompagnati: l'affido viene disposto in quanto il minore si trova nel contesto italiano privo di assistenza e rappresentanza legale (legge Zampa 7/2017). A tal punto i servizi sociali territoriali sono chiamati a trovare un collocamento per il minore dove gli affidatari avranno anche il compito di facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.

1.4 I soggetti coinvolti nel progetto di affido

È importante definire l'affido come intervento relazionale che implica da una parte, l'emergere di una motivazione di cambiamento e recupero delle competenze genitoriali, ma, dall'altra l'azione verso un unico obiettivo, ovvero il benessere del minore.

Nel progetto di affido vi sono quattro attori principali: il minore, la famiglia di origine, la famiglia affidataria e, infine, i servizi.

Il minore è il protagonista. Esso, infatti, secondo la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996) deve essere coinvolto attraverso l'ascolto e la condivisione delle strategie di intervento, in base all'età e alla conseguente capacità di discernimento (Albano, 2020).

Il bambino o ragazzo può trovarsi a sperimentare dei conflitti di lealtà nei confronti della famiglia d'origine, che di fatto lo obbligano a risignificare la sua storia, cercando di realizzare legami significativi con il nuovo contesto attraverso una connessione tra passato e presente. È fondamentale che il minore venga anche aiutato a rielaborare le

proprie emozioni e le proprie domande legate alle motivazioni che hanno portato all'attuazione del progetto, all'allontanamento stesso e alle insicurezze che ha riguardo il nuovo contesto familiare e la creazione del suo futuro.

Il supporto e il percorso di accompagnamento devono essere svolti dagli affidatari, ma soprattutto dagli operatori professionali attraverso tecniche e metodologie comunicative e operative che potranno aiutarlo nell'elaborazione dei propri vissuti. Per quanto riguarda il processo decisionale vero e proprio il minore può essere affiancato da un operatore di *advocacy*, chiamato a supportarlo e accompagnarlo per dare voce alle sue idee e scelte (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2014).

La famiglia d'origine si trova in una situazione connotata da difficoltà, debolezze e incapacità ma nonostante questo deve essere vista come una risorsa poiché dovrebbe rappresentare il legame più significativo per il minore e supportata nel recupero delle proprie funzioni (Calcaterra, 2014; Scabini e Rossi, 2014).

I genitori biologici vengono sostenuti dai servizi di tutela che dovranno comprendere le problematiche presenti nel nucleo, ma anche le risorse.

Nonostante l'incapacità e le vulnerabilità che li contraddistinguono, rappresentano le radici del minore e parte della sua identità relazionale ed è proprio per questo che è fondamentale che il servizio, durante il suo agire, mantenga una visione globale ed ecologica sul nucleo dove l'affido viene valutato come una soluzione temporanea di "allontanare per riunificare".

La famiglia affidataria mette in campo le sue risorse, capacità e competenze per garantire al minore, che accoglierà nel suo equilibrio, un ambiente idoneo alla sua crescita, dove potrà sperimentare una relazione affettiva privilegiata che incrementi la sua autostima e il senso di sicurezza. In aggiunta, essa dovrebbe essere l'elemento di ascolto, aiuto e supporto per il minore per gli aspetti di comprensione del passato, delle incertezze e costruzione del futuro. Di fatto, il minore porta con sé caratteristiche e vissuti del suo passato che influenzano i rapporti con gli altri e i comportamenti che metterà in atto, solitamente caratterizzati da negatività e diffidenza (Calcaterra, 2014).

Gli affidatari dovranno essere in grado di rispondere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, ma anche alle relazioni affettive del medesimo. Inoltre, sono chiamati a garantire all'affidato una crescita positiva, accettare e rispettare il suo nucleo d'origine e favorirne la riunificazione.

Pertanto, durante il progetto la famiglia affidataria sperimenta una duplice posizione: da una parte svolge un'azione d'aiuto "come operatore non professionale" insieme ai professionisti referenti del caso, mentre dall'altra parte si trova a dover gestire gli aspetti quotidiani e relazionali presenti con l'accoglienza di un nuovo membro.

I Servizi sociali sono chiamati a mettere in atto le risorse territoriali disponibili, agire professionalmente in équipe per creare dei progetti personalizzati ed efficaci e infine dare supporto e monitorare la situazione del minore. Uno sguardo eco-sistemico che riesca a mantenere il focus sul bambino/ragazzo e che riesca contemporaneamente a valorizzare e supportare i sistemi vicino a lui. Una progettazione che veda tutti i soggetti coinvolti attivamente e in modo partecipativo.

La relazione viene infatti promossa dalla fiducia che si va ad instaurare tra i professionisti e l'utenza. Una fiducia che permette di fidarsi e affidarsi e di essere trasparenti da entrambe le parti, rendendo così possibile un ragionamento simultaneo e un ascolto reciproco per comprendere al meglio le esigenze e le necessità riguardanti la situazione che si è creata, tenendo conto dei diversi punti di vista (Calcaterra,2014).

Ogni affidamento richiede che le équipe presenti siano due: una composta dai professionisti dei servizi di protezione titolari del caso e l'altra dagli operatori responsabili del percorso di affido.

La prima si occupa degli aspetti valutativi del nucleo d'origine, dell'attivazione della progettualità, del coordinamento delle attività e interventi previsti, del coinvolgimento e partecipazione dei diversi attori e del processo decisionale legato al contatto con l'autorità giudiziaria mediante relazioni di aggiornamento.

Mentre per quanto riguarda i servizi che si occupano delle fasi dell'affido individuiamo il Centro Affidi come articolazione operativa specializzata del servizio sociale territoriale alla quale vengono demandate l'attività di promozione dell'affidamento, valutazione e formazione dei futuri possibili affidatari, supporto-monitoraggio e valutazione dell'intervento messo in atto con l'équipe titolare del caso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2014).

Oltre alla mission principale dell'affido, i servizi dedicati come il "Centro affidi e solidarietà familiare (CASF)" hanno come base del loro agire alcuni obiettivi da perseguire (Linee guida 2008):

- promuovere una cultura dell'accoglienza e la pratica dell'affido;

- collaborare con il territorio e con le realtà del privato sociale presenti;
- svolgere percorsi individuali e/o di gruppo attinenti agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affido;
- valutare le risorse e la disponibilità delle persone candidate all'affido;
- collaborare con gli operatori dei servizi territoriali e gli altri attori coinvolti: quest'ultimi come protagonisti alla formulazione del progetto di affido individualizzato;
- proporre al servizio territoriale il migliore abbinamento minore-famiglia affidataria;
- preparare e sostenere le famiglie affidatarie durante tutto il percorso dell'esperienza di affido, attraverso colloqui, ausili e attività di supporto dati dai servizi;
- verificare periodicamente l'andamento degli affidi in atto e valutarne la conclusione con tutti gli attori coinvolti nel progetto;
- creare di una Banca Dati delle famiglie aspiranti l'affidamento familiare precedentemente formate e selezionate; mantenendo poi un contatto periodico con esse attraverso colloqui individuali o di gruppo;
- offrire sostegno e consulenza.

Per tali motivi i servizi, nella costruzione dell'intervento, svolgeranno un'azione di valutazione, cura e monitoraggio della situazione per raggiungere un esito positivo, dove la visione della vulnerabilità genitoriale non deve essere legata alla lettura dei genitori come "portatori di problematiche e bisognosi di diagnosi e cura", ma come protagonisti e portatori di risorse.

Data la complessità della progettualità, oltre ai principali protagonisti, troviamo inseriti nella situazione anche altre figure di carattere giudiziario e altre di ambito amministrativo che presentano ruoli e compiti differenti. Ad esempio, il tutore legale, nominato dall'autorità giudiziaria per rappresentare il minore in tutti gli atti civili e amministrarne i beni, qualora i genitori non possano esercitare la responsabilità genitoriale.

1.5 Come costruire il progetto di affido e il supporto da parte dei servizi sociali

Il progetto di affido si articola in cinque principali fasi:

1. valutazione delle vulnerabilità del nucleo d'origine;
2. ragionamento e creazione del progetto in équipe;
3. valutazione e conoscenza delle famiglie affidatarie;
4. abbinamento e concretizzazione di sostegni alla famiglia d'origine, agli affidatari e al minore;
5. supervisione e verifica.

La prima fase è molto importante e complessa in quanto non avviene una semplice “presa di nozioni” superficiale legata solo alla problematica, ma un’indagine psicosociale che mette in evidenza sia i punti di debolezza che le risorse del contesto e della famiglia.

Conoscere la storia e la situazione attuale della famiglia d'origine è necessario per poter attivare un percorso orientato ad acquisire un sufficiente livello di consapevolezza degli aspetti di rischio che hanno portato l’entrata in gioco dei servizi sociali e ad attivarsi per raggiungere una condizione adatta alla crescita dei loro figli (Scabini e Rossi,2014).

Gli operatori dei servizi di protezione, dopo aver pensato ai possibili interventi di sostegno da attivare per la famiglia d'origine, tra cui appunto il progetto di affido, prenderanno contatti con il CASF, per presentare la situazione del minore e della sua famiglia. L’affidamento è una risorsa per i servizi, ma allo stesso modo è necessario che i nuclei disponibili all’accoglienza siano consapevoli che questo richiede molto impegno e investimento per quanto concerne il bambino, il suo passato e i suoi legami ancora parte di sé.

Successivamente, vi è la fase dedicata all’abbinamento che consiste nella vera e propria ricerca, valutazione globale e abbinamento della famiglia affidataria maggiormente adatta alle necessità del futuro affidato e al progetto di vita pensato dai professionisti. Per rendere fin dall’inizio la combinazione più funzionale possibile, gli operatori sono chiamati a conoscere entrambe le famiglie: la loro storia, le aspettative, le paure e i desideri. Una conoscenza intesa come un processo conoscitivo reciproco e relazionale

che ha come obiettivo la comprensione del giusto abbinamento e perciò un esito positivo dell'intervento di affidamento.

A questo punto è necessario che venga sottoscritto formalmente l'accordo dell'affidamento, dove vengono definiti i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti assicurando le parti prese in causa.

Il contratto ha una doppia valenza: esso richiama ad un dovere e ad un impegno da parte di tutti i protagonisti del progetto a svolgere i "compiti" a loro assegnati e riconosce l'importanza della partecipazione attiva.

Dopo aver effettuato l'abbinamento, è indispensabile che gli operatori professionali accompagnino, monitorino e sostengano tale progettualità al fine che essa si evolva positivamente (Calcaterra; Scabini e Rossi, 2014).

1.6 La realtà italiana: i numeri dei minori in affidamento familiare

Grazie alle attività di ricerca e analisi sull'affidamento familiare in Italia, promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile ricostruire un quadro sull'evoluzione del fenomeno.

Dalle analisi avvenute negli anni Duemila sui minori in affidamento familiare residenziale, al netto dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), è possibile vedere come tale intervento fosse presente nel contesto italiano raggiungendo un picco nel 2007 con 16.420 unità. Negli anni successivi, però, troviamo una diminuzione che aveva portato un numero di casi vicino alle 14mila.

Concentrandoci sui tempi più recenti: nel biennio del 2018-2019 si registra un ulteriore calo (circa 13.500) e nel 2020 si giunge al dato più basso di minori collocati fuori dalla propria famiglia, ovvero 12.815 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020).

Dal punto di vista territoriale, le regioni non presentano dati omogenei. Infatti, si nota che la diffusione del fenomeno è maggiore nel Nord e nelle località balneari, più precisamente in Liguria, nelle Marche, in Piemonte, in Veneto, in Toscana, in Sicilia e nella Valle D'Aosta con circa due casi per mille di minori in affidamento. Mentre i valori più bassi rappresentano il Friuli-Venezia Giulia, Trento, Bolzano, la Campania e la Sardegna con meno di un caso per mille.

Un'ulteriore distinzione dei minori in affidamento è possibile svolgerla attraverso le classi d'età. Di fatto si è notato che nel dicembre 2020 la maggior parte dei collocamenti esterni alla famiglia d'origine riguardavano ragazzi nella fascia preadolescenziale (11-14) per il 30% e gli adolescenti (15-17) per il 28%. Percentuali invece molto basse per i bambini piccoli di età compresa tra i 0-2 anni e i 3-5.

Tra gli affidati è importante tenere in considerazione l'incidenza dei minori stranieri presenti nel territorio in rapporto uno a cinque: tale impatto riguarda soprattutto l'Emilia-Romagna, la Toscana e l'Umbria. Attraverso il monitoraggio del fenomeno è emerso che negli anni dal 2017 al 2020 i dati si aggirano sul 19-20% di bambini o ragazzi con cittadinanza straniera in affido. Per quanto riguarda la tipologia di intervento, emerge una lieve preferenza per l'affido eterofamiliare per il 57% rispetto al 43% dell'intrafamiliare; maggiormente presente al Sud. Solitamente gli affidi vengono attuati come intervento di carattere giudiziale per l'80% dei casi, data la presenza di fattori di rischio presenti nel contesto familiare che vanno a creare una condizione non adatta per lo sviluppo del minore.

Come espresso nei paragrafi precedenti, l'istituto dell'affido con la legge n.184/83 e successiva modifica con la legge n.149/2001 è stato previsto come aiuto temporaneo per una durata di 24 mesi prorogabili. Anche su questo aspetto è stata svolta una ricerca per valutare la durata di permanenza "fuori famiglia" del bambino o ragazzo, giungendo ad avere dei risultati che dimostravano che la maggior parte degli affidi supera i due anni previsti dalla norma (61%) con circa il 40% che supera per l'appunto i quattro anni. Solo una piccola parte di questa tipologia di allontanamento rispetta le temporaneità prevista. La conclusione della progettualità risulta portare per il 30% dei casi al rientro nel contesto ambientale e relazionale biologico, il 12%, invece, si trova a sperimentare l'affidamento preadottivo, mentre altri vengono collocati in un'altra famiglia o nei servizi residenziali; rispettivamente per il 10% e il 15%. Solo il 3,4% di affidati riesce, a fine affido, a raggiungere uno status che gli permetta di vivere in autonomia.

Per concludere, guardando le statistiche, i minori in affidamento familiare sono in maggioranza 15-17enni, con una prevalenza di ragazzi per un totale di 51,6% rispetto alle ragazze con il 48%; di norma inseriti all'interno della propria Regione. Gli affidati vengono per il 57,3% collocati presso persone single o famiglie, quindi in affido eterofamiliare, mentre per il 42,7% presso i parenti.

È possibile, inoltre, notare come la realtà italiana si discosti da ciò che afferma la legislazione, in quanto nella pratica l'affido si concretizza come un intervento non temporaneo vista la presenza di permanenze di minori fuori famiglia che superano i quattro anni (38,6 %) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020).

CAPITOLO II

Implicazioni psicologiche e dinamiche relazionali nei progetti di affido familiare

2.1 La famiglia d'origine

Date le vulnerabilità presenti, per aiutare i bambini e i ragazzi che si trovano nella situazione per cui vengono allontanati dal loro contesto ambientale e affettivo d'origine, è necessario lavorare sulla famiglia d'origine. Nel periodo che precede e perdura durante l'affidamento, è fondamentale che i genitori vengano supportati e aiutati nel recupero delle loro competenze genitoriali e che venga attivato un percorso psicosociale terapeutico e riabilitativo che permetterà loro di comprendere e prendere consapevolezza dei fattori di rischio che hanno inciso negativamente sulla crescita del minore (Soavi e Micheli, 2015).

Il progetto di affido presuppone che la famiglia naturale venga valutata nelle sue capacità e incapacità e vengano attuati dei processi riparativi che consentano il ritorno del minore a casa. L'allontanamento di quest'ultimo rappresenta un evento traumatico, oltre ad evidenziare le carenze esistenti sul piano della cura, spesso la famiglia teme che il progetto previsto non dia esiti positivi in un tempo breve e definito, implicando un vissuto di ansia e sospensione della propria genitorialità (Loddo, 2017).

La famiglia si sente giudicata e messa a confronto con quella scelta che accoglierà il minore portandola a mettere in atto comportamenti di difesa caratterizzati da rabbia e diffidenza nei confronti dei servizi. Si rischia così di andare ad ostacolare la collaborazione e la fiducia nei confronti della famiglia affidataria attraverso un sentimento di "disprezzo" rispetto alla loro quotidianità con il bambino/ragazzo.

Una sofferenza e un dolore che sfociano spesso in sensi di colpa per la situazione creatasi che si vanno ad aggiungere a vergogna e umiliazione per quanto accaduto: i genitori biologici spesso si sentono accusati e non compresi dai professionisti che sono coinvolti nel procedimento di tutela.

Nonostante l'accompagnamento dato dagli operatori e la presenza nello sfondo di una consapevolezza che si tramuta a volte in rassegnazione, è possibile che la famiglia di origine non riesca a comprendere le motivazioni che hanno portato all'attuazione del provvedimento preso dall'autorità giudiziaria.

Questo può comportare una chiusura emotiva che di fatto può venir valutata successivamente come un aspetto negativo, di non collaborazione, rappresentando un ulteriore fattore da considerare nella prosecuzione dell'affidamento stesso. Una sorta di profezia che si auto-avvera che va a confermare l'inadeguatezza della coppia genitoriale. Ciò comporta che i margini per costruire la relazione di aiuto si assottigliano, portando a un'intensificazione dell'agire professionale mirato alla tutela e protezione del minore e al prosieguo dell'affido e del bypassare la temporaneità che dovrebbe caratterizzarlo (Loddo, 2017; Calcaterra, 2014).

Il distacco, dato dall'intervento messo in atto, può comportare inoltre l'emergere nei genitori di meccanismi di riavvicinamento e di interesse che precedentemente erano assenti: i rapporti che provano a ricostruire possono essere da un lato disturbanti per il minore, scatenando in lui dei conflitti di lealtà o dall'altro, grazie anche al sostegno dato dalla nuova famiglia e dai professionisti, possono favorire la continuità nella relazione genitori-figlio, risultando un elemento positivo per la prosecuzione del progetto (Loddo, 2017; Calcaterra, 2014).

In aggiunta, l'assenza dei rapporti genitori-figli durante il progetto di affidamento può essere dovuta dal fatto che molte volte sono i minori a voler recidere i legami con le loro radici, accettando maggiormente quelle nuove. Inoltre, le disposizioni date dal tribunale spesso vanno a decretare che gli incontri siano da evitare in quanto ritenuti negativi durante soprattutto la prima fase del progetto, per poi essere reintrodotti gradualmente.

La famiglia d'origine, vista la complessità della situazione e l'ambivalenza data dai suoi vissuti interni, dove viene a mancare anche la stessa riconduzione tra il motivo dell'allontanamento e la presenza di un sistema familiare patologico e disfunzionale, ha bisogno di un sostegno. Un aiuto che riguarda sia gli aspetti maggiormente pratici, ovvero

il piano economico e sociale, sia dal punto di vista psicologico. Inoltre, è importante che gli operatori provino ad “attutire” l'impatto dato da questo evento che li obbliga a sperimentare una nuova quotidianità. È necessario che la famiglia venga vista anche come portatrice di risorse e che esse divengano la base su cui lavorare, dando spazio alla speranza di un miglioramento.

2.2 La famiglia affidataria

Il processo di affido presuppone che gli affidatari agiscano come supporto al bambino o ragazzo per l'arco di tempo per cui esso necessita di cure e aiuto.

Fino ad alcune decadi fa, prima delle impostazioni e modifiche più recenti, la famiglia affidataria era formata e selezionata soprattutto per progetti a scadenza. Essa era chiamata a non instaurare con il bambino/ragazzo un rapporto affettivo solido, per non disturbare quello tra il minore e i propri genitori biologici, e ad essere preparata nell'educazione e nell'accoglienza temporanea del nuovo membro (Pazé, 2007). Uno schema operativo che andava a concretizzarsi nel fatto che l'affidamento doveva essere messo in pratica con una negazione di emozioni e vissuti. Il minore non veniva valutato come bisognoso di attenzioni anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, ma soltanto come privo di un ambiente idoneo per il suo sviluppo e che quindi necessitava di avere al suo fianco altre figure che si occupassero del suo mantenimento, della sua istruzione e della sua educazione.

Soltanto con le modifiche apportate nel 2001 alla legge 184/83 gli affidatari acquisiscono una “nuova genitorialità” nei confronti del bambino/ragazzo. Una genitorialità vera e globale con la quale si occuperanno del minore dal punto di vista pratico-materiale ma anche per quanto riguarda un aspetto fondamentale: le relazioni (Pazé, 2007).

Si è visto come i legami personali siano fondamentali e si presentino come risorse durante il progetto: tali relazioni devono essere costruite e preservate per potergli garantire una base solida, caratterizzata dalle persone di riferimento significative e adatte per la sua crescita. Un'azione quindi dedita a tenere il focus sul minore consentendogli di sperimentare un contesto relazionale-affettivo-ambientale che lo faccia sentire protetto e curato in ogni suo aspetto durante il percorso insieme. Gli affidatari avranno un compito

curativo, riparativo e integrativo rispetto il suo passato e ai traumi vissuti in un'ottica di promozione del benessere (Ibidem, 2007).

La nuova famiglia, perciò, si trova in una situazione in cui da una parte trova la complessità e le sfide presenti nella realtà, caratterizzata da dinamiche quotidiane e relazionali differenti innescate dall'entrata del nuovo membro nel nucleo. Dall'altra parte, invece, proverà un senso di responsabilità sull'affidato che la farà sentire coinvolta nel suo percorso di vita tanto che potrebbe percepire la volontà di pianificare il futuro con lui. Tale prospettiva non deve essere però legata al voler sottrarre il bambino/ragazzo dalla sua famiglia d'origine, bensì al fatto che l'affetto che essi provano nei suoi confronti e il tempo dedicatogli li portano a sentirlo parte della loro vita. Inoltre, può emergere la volontà di partecipare ed essere coinvolti attivamente nei processi decisionali che riguardano l'affidato e nella costruzione degli interventi dedicati a lui (Serra, 2015). D'altra parte, gli affidatari possono sviluppare delle preoccupazioni in relazione al proprio ruolo di cura, sentendosi come "stabilizzatori di un equilibrio disfunzionale", in cui sentono il peso performativo del differente tipo di genitorialità (Eredi, 2020). In questi casi, sarà fondamentale attuare delle strategie per poter far fronte a queste difficoltà, focalizzandosi sulle proprie capacità educative e sulla creazione di legami caratterizzati da affetto e fiducia con l'affidato, mediante l'empatia, l'ascolto, il rispetto delle sue origini e il benessere contestuale globale.

2.3 Il minore: tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria

Il minore nell'affido porta con sé bisogni riparativi poiché, nel tempo precedente all'entrata in gioco dei servizi sociali di tutela, ha sperimentato delle mancanze. Con la sua famiglia ha vissuto delle condizioni emotive negative come la solitudine, la trascuratezza e molte volte anche la violenza, che lo hanno portato a costruire un legame di attaccamento "patologico" con i propri genitori ed a realizzare successivamente relazioni sociali influenzate da esso.

Per tali motivi, il bambino/ragazzo ha bisogno di un contesto e di figure adulte in grado di garantirgli stabilità, protezione e sicurezza: base ricercata dai professionisti stessi nella scelta della famiglia affidataria più idonea (Soavi e Micheli, 2015).

L'affidamento non è facile per nessuno dei soggetti coinvolti, proprio per gli aspetti psicologici – emotivi che lo stesso innesca, ma l'affidato si trova ad affrontare numerose “fatiche”. Dapprima è chiamato a separarsi dal suo contesto d'origine che può generare in lui un forte senso di perdita: abbandona il legame primario con i propri *caregiver* che, nonostante sia stato negativo, è l'unico che ha potuto sperimentare e che lo tiene ancorato alla sua storia. Inoltre, questo allontanamento innesca in lui l'idea di essere la causa di ciò che è accaduto in passato e di ciò che gli stessi operatori decideranno. Sensi di colpa e di frustrazione possono influenzare il minore nel vivere positivamente la possibilità di avere qualcuno accanto che si occupi a pieno di lui (ibidem, 2015).

In aggiunta a questo status caratterizzato da sensazioni sfavorevoli, il minore all'incontro con gli affidatari potrebbe trovarsi da una parte in una condizione stressante, data dall'adattamento al nuovo contesto caratterizzato da nuovi legami, regole e ritmi differenti, e dall'altra a conoscere una nuova quotidianità fatta di persone di cui potersi fidare e affidare.

Attraverso questa nuova esperienza il bambino può di fatto costruire un legame sostitutivo, riprendendo fiducia nella relazione con l'adulto e imparando un nuovo modo per relazionarsi anche con gli altri. Ciò avviene grazie alla costituzione di legami di attaccamento diversi rispetto al passato.

Tale condizione di benessere e rinascita, gli permetterà inoltre di rivedere sé stesso: rimodellare la propria immagine, comprendere il proprio vissuto e ricostruire la propria identità; svolgendo un percorso personale di presa di conoscenza e attivazione di meccanismi protettivi (Soavi e Micheli, 2015). Un processo che dovrebbe permettere di riparare e sanare il passato e mantenere vivo il legame con esso, rendendo anche più efficace l'affidamento stesso e rendendo positivi gli incontri con la famiglia d'origine qualora fossero presenti (Soavi e Micheli, 2015; Cattabeni, 1984).

Il minore affidato, a causa della situazione che lo vede tra due famiglie, sperimenta il conflitto di lealtà: una condizione in cui può provare slealtà verso i genitori biologici qualora ritenesse significativo il legame con gli affidatari o viceversa nel caso in cui, nonostante i fattori negativi presenti nel suo passato, veda la famiglia d'origine come un “porto” che permane. Preoccupato da ciò, infatti, potrebbe mettere in atto comportamenti disturbanti e difficili da gestire per la famiglia affidataria o, alternativamente, non voler ridefinire i rapporti con il proprio nucleo di origine.

2.4 Problematiche psicosociali: a cosa fare attenzione

L'intervento di affidamento potrebbe essere vissuto in due modi differenti: da un lato come un mezzo da cui trarre dei benefici, dall'altro invece potrebbe essere percepito come un "fastidio, turbamento" nella propria esistenza proprio dagli stessi beneficiari. Per questo è necessario che oltre a riparare la situazione di disagio creatasi nella famiglia, si vada a far riferimento anche all'ambito psicologico costituito da vissuti di separazione e perdita, da sentimenti di inadeguatezza, rivalità e gelosia presenti in tutti i soggetti coinvolti nella progettualità (Cattabeni, 1984).

Infatti, nel contesto d'origine è possibile che prevalga la sensazione di vergogna, impotenza e senso di colpa dati dal distacco dal proprio figlio e dovuti dall'incapacità dei genitori di occuparsene e prendersene cura, mediante le competenze e funzioni che dovrebbero essere proprie della responsabilità genitoriale. La famiglia biologica, quindi, rimane sullo sfondo con ansie e conflitti che emergono con l'evento di separazione con il bambino/ragazzo.

Per quanto riguarda la famiglia affidataria, divenuta famiglia accogliente solitamente spinta dai desideri "di avere un bambino o di diventare genitori" (già realizzati oppure delusi), sarà chiamata a tollerare le regressioni profonde del minore e ad aiutarlo nell'elaborare il trauma dell'abbandono e le diverse questioni interne rispetto al suo passato (Lionetti). Le problematiche si manifestano qualora i genitori affidatari non riuscissero a sopportare i fallimenti e le frustrazioni derivanti dal possibile comportamento ostile del bambino/ragazzo o dall'apparente incapacità di raggiungere eventuali aspettative.

Inoltre, potrebbe verificarsi la nascita di una competizione tra i due contesti familiari, biologico e affidatario, dove il primo vede l'affidamento come un'espropriazione del proprio figlio e il secondo valuta la collaborazione con i genitori naturali come qualcosa che vada ad ostacolare il loro lavoro e la creazione di legami.

Il disagio più significativo lo vive, però, il minore: chiamato ad accettare il distacco con le figure genitoriali, riorganizzando il proprio attaccamento, ed a sperimentare vissuti di abbandono, depressione e sentimenti di colpa. Esso, infatti, ha il bisogno di sentirsi accettato e sentirsi compreso sia dal punto di vista personale che psicologico, in quanto

portatore di una storia passata ricca di eventi non adatti al suo sviluppo e benessere: si tratta del bisogno di essere riconosciuto (Cattabeni,1984).

Inoltre, il bambino/ragazzo, nel nuovo contesto ambientale, vivrà anche delle difficoltà legate agli aspetti di adattamento, integrazione e relazione con le nuove figure coinvolte. Infatti, se tale riconoscimento e il sentirsi desiderato non vanno a caratterizzare il rapporto affidato-affidatari, scatta la paura e entrano in gioco i meccanismi di difesa che andranno ad ostacolare il raggiungimento di un buon esito dell'intervento (ibidem, 1984).

Per tali motivi è dunque necessario che l'affidamento venga realizzato nelle modalità più adatte e che si vadano a conoscere e a monitorare tutti gli aspetti concerni, soprattutto, l'ambito psicologico e relazionale propri della progettualità.

CAPITOLO III

Una particolare forma di affido: il focus sull'affido sine die

3.1 Definizione dell'affido sine die

Come più volte sottolineato, l'affido è un provvedimento temporaneo, la cui durata non dovrebbe superare i due anni (negli affidi consensuali), o comunque non dovrebbe superare il periodo indicato nel provvedimento del tribunale (negli affidi giudiziali). Nella pratica, però, spesso accade che non si realizzino le condizioni per cui il minore possa rientrare presso la famiglia di origine, per cui può accadere che un affido, iniziato come consensuale, si trasformi in un affido giudiziale, o che un affido già giudiziale possa essere reiterato, rendendo il progetto non più temporaneo, ma duraturo nel tempo.

In questi casi è possibile parlare di affido *sine-die*, ovvero letteralmente “senza giorno”, definito anche come affido a tempo indeterminato: è una forma particolare di intervento caratterizzata dal fatto che la temporaneità del progetto definita dalla normativa viene bypassata e, pertanto, viene a mancare l'obiettivo del rientro del minore presso la famiglia d'origine entro i tempi prestabiliti (Pazè, 2009; Rusconi, 2021).

Di norma viene utilizzata questa tipologia di affido poiché non ci sono gli estremi legali per decretare uno stato di adottabilità e, allo stesso tempo, nemmeno i requisiti per la recuperabilità delle competenze genitoriali.

L'affido *sine-die* viene quindi attuato poiché i professionisti e l'autorità giudiziaria ritengono che, nonostante la condizione genitoriale passata e presente e il contesto ambientale che non permettono il ritorno a casa del minore, il mantenimento dei legami e dei rapporti con la sua storia e con le sue radici siano comunque importanti per la sua crescita e percorso di vita (ibidem, 2009).

Esso, quindi, si concretizza qualora le competenze genitoriali vengano valutate “quasi irrecuperabili” se non in termini di residuale scambio relazionale.

Nello specifico, i fattori che possono portare alla realizzazione di un affidamento *sine-die*, riguardano:

- l'insufficiente lavoro con la famiglia d'origine che può produrre una cronicizzazione delle problematiche e di conseguenza, la mancanza di un cambiamento necessario al raggiungimento di sufficienti competenze genitoriali tali da garantire al minore un ambiente di vita idoneo in termini evolutivi. Questo può essere correlato alla scarsità di risorse da parte dei servizi in termini umani ma anche rispetto ai piani di intervento; da una errata valutazione professionale; dai lunghi tempi per la realizzazione degli interventi e dall'incapacità di effettuare un'analisi prognostica da parte dei professionisti.

- Le emozioni degli operatori che potrebbero influenzare le decisioni che si andranno a prendere: aspetto a cui si pone una scarsa attenzione nel lavoro psicosociale. Legato a ciò è fondamentale che un'accortezza venga rivolta anche alle emozioni e sentimenti dell'utenza. Pertanto, per poter lavorare al meglio è necessario che il professionista riesca a comprendere gli stati d'animo e le preoccupazioni che possono caratterizzare chi sta dall'altra parte, oltre a riconoscere le proprie emozioni e condividerle con altri operatori per riuscire ad operare oggettivamente e professionalmente anche nei momenti più ostici del caso.

- La visione adultocentrica del sistema di tutela in Italia: l'orientamento dei servizi è indirizzato, in linea con le caratteristiche della normativa di riferimento, al supporto della famiglia di origine. Questo comporta l'attuazione di una serie di interventi finalizzati al recupero delle competenze genitoriali che in molti casi si protraggono, tenendo in considerazione maggiormente le necessità degli adulti e non i tempi dei minori. D'altra parte, tale visione influenza anche l'agire professionale, poiché gli operatori faticano a effettuare valutazioni repentine e definitive rispetto alle effettive possibilità di recupero delle famiglie di origine, facendo prevalere molto spesso il valore dei legami di sangue rispetto al benessere reale dei minori.

- Pressioni sociali e mediatiche verso gli operatori: i professionisti operanti nell'ambito della protezione dei minori hanno la consapevolezza di “poter essere colpiti”, sia in termini mediatici, sia a livello legale dai nuclei biologici, qualora si andassero a definire interventi drastici che prevedono l'interruzione dei legami con i figli. Pertanto, piuttosto

che prendere decisioni drastiche, si predilige una costante ridefinizione del progetto di intervento nel corso del tempo.

- L'effettivo benessere del minore in un progetto "aperto": vi possono essere situazioni in cui realmente la definizione dei tempi e delle modalità del progetto di affidamento sono in costante evoluzione così come la situazione della famiglia di origine.

Si può quindi dire che l'affido a tempo indeterminato possa rappresentare una sorta di fallimento da parte delle istituzioni e operatori sociali nel valutare il contesto e la recuperabilità delle famiglie. Da un altro punto di vista, invece, esso può dimostrarsi la soluzione più adatta e flessibile per rispondere ai bisogni del bambino/ragazzo.

L'affido *sine – die*, in realtà, è una pratica di intervento molto utilizzata dai servizi sociali: da un'analisi fatta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nel 2018 emerge che il 60% dei minori è in affidamento da oltre due anni. Ciò fa notare come l'affido *sine – die* non sia una rarità (Kairos, 2022; Soavi e Micheli, 2015). Dalla ricerca di Cancio (2020), si evince infatti che in Italia il 62% degli affidi supera il limite imposto dei due anni e il 37% si trasformi in affidamento a tempo indeterminato.

3.2 Il progetto senza quadro giuridico: come realizzarlo

Affinché un progetto di affidamento *sine-die* possa funzionare, è necessario che i servizi coinvolti prestino attenzione a quattro dimensioni: l'ufficializzazione, l'aspetto relazionale, il piano giuridico e il livello organizzativo (Chistolini, 2015).

- *Ufficializzazione e trasparenza*: per una corretta gestione dell'affido *sine-die* è necessario rendere esplicito e ufficiale ciò che solitamente viene tenuto implicito, ovvero che l'affido durerà fino a quando il minore diventerà adulto e quindi fino al compimento dei 18 anni, o perlomeno, che non è definibile anticipatamente la durata dello stesso.

La necessità di delineare tale progettualità anche a livello giudiziario nasce da due consapevolezza. La prima legata all'esigenza di creare un contesto sereno per il minore e gli adulti che se ne occupano, ponendo fine alla situazione di precarietà e incertezza che sembrerebbe incidere negativamente sulla costruzione dei legami e del senso di appartenenza dell'affidato. Un'instabilità che gioca a sfavore per quanto riguarda l'aspetto affettivo ed evolutivo, oltre a quello economico a cui solitamente si è abituati a

fare riferimento. La seconda consiste nel dare certezze al bambino o ragazzo per poterlo aiutare affinché riesca a svolgere un'adeguata elaborazione della perdita relazionale di convivenza con i propri genitori. Di fatto il minore, pensando all'affido come misura temporanea di aiuto, non ha la possibilità di comprendere e accettare tale distacco dalla sua sfera familiare di appartenenza e di costruire nuovi legami. La trasparenza e l'ufficializzazione dell'affidamento darebbero un senso di maggiore sicurezza alla collocazione stessa del minore, andando a neutralizzare l'effetto "precarizzante" del dispositivo giuridico, e fornirebbero la giusta stabilità per poter lavorare sul benessere e sulla ricostruzione del sé.

- *Dimensione relazionale e psicologica* è importante aiutare i soggetti coinvolti nel progetto del bambino/ragazzo a costruire relazioni, soprattutto per quanto riguarda il minore per permettergli di costruire un nuovo legame di appartenenza e vicinanza con la famiglia affidataria radicandosi in essa. Infatti, gli affidatari solitamente creano un legame profondo e significativo con il nuovo membro del nucleo, poiché ciò che si va a ricreare, spontaneamente, è l'identità familiare condivisa ma allo stesso tempo complessa.

- *Dimensione giuridica*: l'aspetto della precarietà e della temporaneità di tale tipologia di affido ha reso questa dimensione molto fragile, tanto da aver ridotto l'attribuzione dei poteri degli affidatari. Solitamente i genitori biologici mantengono la titolarità giuridica sul figlio, anche se incapaci nell'esercizio delle loro competenze, andando a incidere sui ruoli degli attori in campo e sul progetto stesso.

- *Dimensione organizzativa*: durante il corso dell'affidamento, è importante che gli operatori professionali riconoscano un ruolo di primo piano alle esigenze della famiglia affidataria che si trova a rispondere quotidianamente ai bisogni del bambino o ragazzo che accoglie, oltre agli aspetti giuridici dell'intervento.

Inoltre, è necessario che venga posta l'attenzione sulla frequenza e sulle modalità di relazione tra il minore e la famiglia d'origine che dovranno essere in linea con l'obiettivo atteso: aiutare il minore a radicarsi nel nuovo nucleo creando legami positivi e tutelarne nel suo percorso di crescita, anche attraverso una valutazione simultanea dove si va a delineare se il mantenimento dei rapporti costituisca un fattore protettivo o meno.

Di fatto la precisazione e l'ufficializzazione che il progetto di affidamento durerà "per la vita" va a garantire al minore una stabilità della propria condizione e allo stesso tempo

un margine per i professionisti di agire nel modo più adeguato e proficuo per il suo sviluppo (Chistolini, 2015).

Per quanto concerne la costruzione del progetto, fondata sulla base dei risultati ottenuti dalla conoscenza e valutazione della famiglia d'origine e sulla recuperabilità o meno delle competenze genitoriali, possiamo definire differenti situazioni per le quali si attuerà un affidamento a tempo indeterminato, quando:

- la definitività del progetto è chiara date le evidenti condizioni di irrecuperabilità dei genitori, ma alla richiesta da parte dei professionisti dell'apertura del procedimento di adottabilità il Tribunale per i minorenni risponde optando per la misura dell'affidamento. Oppure quando, nonostante le incapacità e inadeguatezza del contesto familiare, non si ritiene di procedere con l'adozione e quindi si effettua l'affidamento.
- A progetto iniziato, si verifica l'irreversibilità dell'intervento a seguito della valutazione della recuperabilità della famiglia d'origine che riporta esiti negativi ma allo stesso tempo non ci sono i criteri per l'adozione. Oppure a causa di altre variabili-avvenimenti che emergono durante il percorso di aiuto attuato sia per il nucleo che per il minore, la prospettiva d'azione professionale cambia.

3.3 La continuità degli affetti e l'elaborazione della perdita

L'aspetto relazionale sembra prevalere nell'intero progetto proprio per garantire al minore una realtà stabile caratterizzata dai legami significativi che si instaurano nel nuovo nucleo. A questo riguardo, nel 2015 è avvenuta una modifica della legge 4 del 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento. Infatti, l'articolo 1 stabilisce che i legami affettivi significativi consolidati tra il minore e gli affidatari devono essere considerati dal tribunale nel decidere se ritenerli idonei per l'adozione e devono essere comunque tutelati, se positivi per lui, qualora il minore ritorni nella propria famiglia o sia affidato o adottato da altri (Soavi e Micheli, 2015). Inoltre, viene data anche maggiore importanza al "prolungato periodo di affidamento" nel quale si può creare un rapporto stabile e duraturo che successivamente va a motivare l'ipotesi di adozione (L.173/2015, L.184/83, Ceccarelli, 2015 e Rusconi, 2021).

Da quanto viene presentato anche dalla normativa, è quindi fondamentale che il giudice rispetti e tuteli i legami affettivi positivi per la crescita del bambino sia nel caso si debba pensare ad una adozione, andando a sottolineare l'importanza del mantenimento dei legami, sia nel caso in cui esso ritorni nel nucleo d'origine. Anche se possiamo rilevare, da un'analisi campionaria svolta da Domenici nel 2021, che il 60% degli ex affidatari mantiene il legame affettivo con l'affidato mentre per il 22% dei casi il rapporto non è stato mantenuto.

La continuità è caratterizzata da due dimensioni differenti: interna e esterna. La prima è legata al riconoscimento della storia e dell'autobiografia che sono proprie del minore e per questo è importante che venga informato di tutti i passaggi legati alla propria situazione di vita e degli avvenimenti relativi alla propria famiglia di origine. Il bambino attraverso questo lavoro con i professionisti riuscirà a “tenere le fila” tra il passato e il presente della propria esistenza.

La seconda, invece, riguarda il mantenimento dei rapporti con le persone appartenenti alla propria sfera di vita. È importante valutare se il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine vada ad incidere positivamente o negativamente sul progetto messo in atto poiché questo potrebbe esporlo a input disturbanti mantenendo vivo il senso di appartenenza con il contesto biologico e di conseguenza ostacolare la costruzione dei nuovi legami.

Per tali ragioni, un concetto che viene legato al termine “affido” è quello del senso di appartenenza: ovvero la necessità che il bambino, una volta trovatosi in questa situazione, venga aiutato a definire i legami prevalenti e rassicuranti ed a sentirsi appartenente a entrambe le famiglie; in poche parole, appartenente ad un nucleo “ricostituito” dai genitori biologici e dagli affidatari (Scabini e Rossi, 2014). Esso manterrà il proprio status di filiazione con il nucleo d'origine e allo stesso tempo si sentirà titolare di una stabilità familiare e di una crescita data dalla nuova famiglia che lo accoglie.

Un'appartenenza che non è propriamente doppia in quanto il bambino o ragazzo va a percepire come propria ed a sentirsi legato al nuovo contesto relazionale – affettivo, senza però rinnegare il suo passato e le sue radici. Il minore dovrà avere ben chiari quali siano i soggetti di riferimento e i legami positivi per la sua crescita per riuscire a svolgere una sorta di gerarchizzazione degli affetti.

Oltre a ciò, altro elemento di focalizzazione è legato all'elaborazione della perdita: il minore deve essere aiutato, attraverso interventi specifici e il supporto dei professionisti, a comprendere la propria storia, i propri vissuti e l'inadeguatezza dei propri genitori e ad accettare ciò che è accaduto. Esso è portatore di un passato difficile che lo contraddistingue e ne influenza il comportamento e la costruzione di nuovi legami. La mancanza di cure e protezione viene vissuta dal bambino/ragazzo come un torto oggettivo ed è necessario che venga fatta prevalere la sua visione e il suo diritto di sentirsi riconosciuto dai professionisti e dagli altri adulti, tramite l'ascolto e la considerazione di quanto accaduto. Il senso di perdita viene vissuta anche dagli stessi genitori che sono chiamati a comprendere la loro situazione caratterizzata da un'incapacità nello svolgimento delle funzioni genitoriali e il conseguente allontanamento del proprio figlio (Chistolini, 2015).

3.4 Il dibattito: punti di forza e punti di debolezza di questo intervento

Certamente, questa particolare tipologia di affidamento si colloca nel dibattito giuridico e sociale, in quanto pone delle questioni in termini di benefici e criticità rispetto alla sua attuazione.

Tra i primi troviamo la *continuità*, data dal fatto che tale intervento sia privo di termine, il che permette al minore di stabilire legami significativi in un differente contesto di vita che potranno realisticamente durare nel tempo da un lato, e dall'altro di mantenere comunque i legami con la famiglia di origine. In connessione vi è anche la *stabilità*, in termini di presenza del soggetto nella famiglia affidataria, cosa che permette al nucleo di riassetarsi senza la preoccupazione di frequenti cambiamenti.

Per quanto riguarda le criticità di tale modalità d'intervento troviamo: la *complessità* legale ed affettiva legata sia alle procedure e gli aspetti concernenti ai provvedimenti del tribunale, sia al ruolo genitoriale del nucleo biologico e il rapporto genitori-figlio. Di fatto, il minore non essendo più inserito nel contesto familiare, considerato non idoneo al suo sviluppo, è portato a distaccarsene anche emotivamente rendendo poi più complicata la riunificazione familiare.

Nonostante ci sia una condizione di vita “maggiormente stabile” rispetto al passato del minore, il fatto che non ci sia una data definitiva che indichi la fine del progetto e una sicurezza da parte degli affidatari sull'accoglienza e sulle decisioni da parte del tribunale, portano il bambino o ragazzo a vivere uno *stress emotivo - psicologico* riguardo il suo futuro (Chistolini, 2015).

Di fatto sarebbe corretto vista la legalità dell'affido *sine – die*, che, dopo la valutazione del nucleo vulnerabile svolta dai professionisti, venga stilato un progetto certo e coerente che possa permettere agli affidatari, alla famiglia d'origine e dapprima al minore di avere delle informazioni sicure riguardo al presente e al futuro, garantendo così anche un investimento positivo e attivo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutto ciò, conduce a valorizzare il ruolo degli operatori che devono essere capaci di valutare, svolgere le verifiche opportune e creare un intervento mirato e personalizzato.

Per il minore, invece, il fatto di rendere l'affido permanente non fornisce una garanzia giuridica, tuttavia lo renderebbe maggiormente sicuro della sua collocazione (Chistolini, 2015).

Per quanto riguarda questa tematica, si è creato un dibattito che vede contrapposti visioni differenti, data la presenza di certezze - incertezze che si trovano a sperimentare tutti gli attori coinvolti.

Alcuni vedono l'affido a tempo indeterminato come una soluzione che va a “coprire” l'incapacità professionale legata alla valutazione del nucleo e delle problematiche, in quanto non è stata promossa l'idea di rendere adottabile il minore fin dall'inizio dell'entrata in gioco dei servizi, data la mancanza di possibilità di rientro a casa.

Altri, invece valutano questo rinnovo continuo una modalità di procedere che dà spazio da una parte agli affidatari di cambiare eventualmente idea sull'accoglienza; dall'altra, crea insicurezza e angoscia nel fatto che il progetto potrebbe cambiare direzione e quindi non prevedere una continuità della situazione di benessere del minore, facendo emergere maggiori incertezze (Soavi e Micheli, 2015).

Infine, possiamo trovare coloro che sostengono questo intervento, in quanto esso viene definito come un progetto che dà la possibilità agli operatori di avere maggior tempo per valutare l'intera condizione e attuare dei supporti significativi per la famiglia d'origine e al minore di sperimentare un contesto positivo alternativo che lo veda protagonista delle sue scelte e dei suoi cambiamenti (ibidem, 2015).

Nonostante le perplessità che si possono avere su tale progettualità è fondamentale che l'attenzione venga spostata sul minore e sulla sua condizione per poter agire professionalmente e rendere l'intervento più efficace e positivo possibile (Chistolini, 2015). Gli operatori di fatto possono valutare l'affido guardando nel complesso i vantaggi e i rischi che si possono presentare e che quindi influenzano la loro presa di decisione.

Per il minore, i vantaggi sono legati al senso di identificazione e di appartenenza intergenerazionale e culturale, data dalla presenza del cognome stesso dei genitori biologici. Con essa di fatto il bambino rimane ancorato alle sue radici e alla sua storia, garantendogli in qualche modo di avere ancora un ramo "sicuro" legato al passato e mantenendo quindi un rapporto con la famiglia d'origine. Da questo punto di vista, infatti, l'affido sine – die permette che questo legame con il proprio vissuto rimanga ma vivendo e sperimentando un contesto di vita diverso e adatto. Mentre i rischi riguardano l'elaborazione di ciò che gli è accaduto e dell'allontanamento dalla propria quotidianità e relazioni. Questo potrebbe influenzare poi negativamente la costruzione di nuovi legami. Per la famiglia d'origine si tratta invece di riuscire ad avere un rapporto funzionale con i servizi e quindi valutare l'affido come una soluzione intermedia che rende possibile loro il mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

Per la famiglia affidataria, è importante avere questa sicurezza della continuità data dall'affido a tempo indeterminato: il nuovo nucleo riesce infatti a dedicarsi completamente ed a "futurizzarsi", ovvero pensare ad un percorso di vita insieme al nuovo membro proiettato nell'avvenire. Il rischio, però, è quello che l'inclusione del bambino o ragazzo nella propria quotidianità faccia perdere il focus sul minore e la stretta connessione tra il suo essere e la sua storia (Chistolini, 2015).

È possibile quindi affermare che sono diversi i fattori che possono influenzare la visione dell'agire professionale, ma è fondamentale che l'attenzione maggiore debba essere sul benessere globale per il bambino o ragazzo.

CONCLUSIONI

La famiglia, come viene affermato dalla Costituzione e dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell'Onu, è ritenuta una parte fondamentale per la crescita di un bambino e per questo ogni minore ha il diritto di crescere all'interno del proprio contesto familiare.

Nella realtà, però, possono manifestarsi delle situazioni per cui non è possibile garantire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, in quanto sono presenti dei fattori di rischio che incidono negativamente sul suo sviluppo.

In questi casi i genitori non sono in grado di occuparsi adeguatamente dei figli in termini di cura e educazione, data la presenza di incapacità nelle loro funzioni genitoriali, spesso connesse a situazioni di dipendenza o problematiche di salute mentale, elevata conflittualità di coppia, comportamenti maltrattanti e violenti.

Queste condizioni, di fatto, provocano la trasformazione dell'ambiente relazionale familiare che di conseguenza porta il minore a vivere in un contesto di rischio di pregiudizio o di pregiudizio.

A fronte di tali problematiche e rispetto all'idea di idoneità e benessere che dovrebbe caratterizzare l'ambiente evolutivo del bambino/ragazzo, i servizi sociali spesso mettono in atto come tipologia di intervento l'affido familiare.

Nato come una forma di accoglienza e di aiuto spontanea realizzata dalla comunità per far fronte alle vulnerabilità presenti nel nucleo "fragile", con il tempo e grazie alla normativa è stato definito come uno strumento di tutela e cura incentrato sulla promozione del benessere globale sia nei confronti del minore sia dell'intero nucleo. Infatti, l'obiettivo dell'agire professionale è quello di garantire al bambino o ragazzo un contesto ambientale e relazionale capace di rispondere ai suoi bisogni, fornendogli protezione, cure, mantenimento, istruzione ed educazione, e in grado di assicurargli legami affettivi significativi che possano contribuire positivamente al suo sviluppo in ambito evolutivo e personale.

L'affido viene disposto nelle situazioni in cui i professionisti valutano che vi sia una possibilità di recuperabilità delle competenze genitoriali e non si ritenga idoneo il

collocamento residenziale in una struttura, proprio per valorizzare l'ambiente relazionale familiare che consente al minore di sviluppare un senso di appartenenza proprio e costruire legami di attaccamento significativi.

Secondo la normativa che ne disciplina l'istituto, ovvero la legge n.184/83 e successive modifiche, tale intervento è connotato dalla temporaneità e dall'accoglienza.

L'intervento concretizzato dagli operatori sociali deve essere definito nel tempo e negli obiettivi poiché la mission è quella di ricreare nel nucleo d'origine un contesto idoneo che permetta il rientro del minore, garantendogli di sentirsi accolto anche se si trova collocato al di fuori della propria famiglia. Infatti, la normativa dispone che il tempo di accoglienza massimo previsto sia di 24 mesi e che sia possibile, su decisione dell'autorità giudiziaria, a seguito delle relazioni di aggiornamento dell'équipe professionale, effettuare delle proroghe.

Tuttavia, la realtà spesso può discostarsi dalla normativa: vi sono situazioni in cui per i servizi non appare possibile ragionare in termini prognostici rispetto alle tempistiche dell'affido. Questo può avvenire perché la situazione della famiglia di origine del minore è in costante evoluzione e si valuta che vi siano dei margini per il recupero delle competenze genitoriali nel lungo periodo o perché, d'altra parte, si evince l'effettiva impossibilità di recupero delle competenze genitoriali tuttavia sia valuta che per il minore sia comunque significativo mantenere dei rapporti con alcuni membri del proprio nucleo biologico.

Tale continuità temporale della progettualità rende l'affidamento a "tempo indeterminato": in questi casi si parla quindi di affido *sine die*, caratterizzato in primis dal fatto che la temporaneità del progetto viene bypassata e poi dal mancato ricongiungimento familiare.

Questa forma particolare di affido viene spesso attuata qualora non ci siano gli estremi legali per decretare uno stato di adottabilità e, allo stesso tempo, si ritenga significativo che il minore possa mantenere dei rapporti con la propria famiglia.

Perciò i professionisti referenti scelgono, insieme al Tribunale per Minorenni, di rendere "per la vita" il progetto pensato in quanto non sarebbe possibile garantire una continuità affettiva, psicologica, relazionale con il proprio passato e la propria famiglia qualora si decretasse lo stato di adottabilità.

È possibile concludere affermando che nonostante le diverse complicazioni e rischi dell'intervento di un affido "senza giorno", questo intervento fornisce al minore un'opportunità per vivere in un ambiente sano, protetto e stimolante per quanto riguarda il suo percorso di crescita evolutivo e personale, sviluppando una maggior fiducia in sé stesso e favorendone l'autonomia e l'inclusione sociale. Allo stesso tempo, permette alla famiglia d'origine di continuare ad essere una parte importante della vita del proprio figlio, anche se si trovano collocati in contesti ambientali differenti.

Bibliografia

- ALBANO F., (2020). I bambini e i ragazzi fuori famiglia e il sistema della tutela minorile. Tutela dei minori e stato delle conoscenze. *MinoriGiustizia*, 39-47.
- CALCATERRA V., (2014). L'affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia d'origine. Milano: Erickson.
- CATTABENI G., (1984). Il minore in affido – problemi affettivi, psicologici e sociali. Prospettive assistenziali. Fondazione promozione sociale.
- CECCARELLI E., (2015). Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge. La legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. *MinoriGiustizia*, 16-25.
- CHISTOLINI M., (2015). Affido sine die e tutela dei minori: cause, effetti e gestione. Milano: Franco Angeli.
- DOMENICI G., (2021). Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal). *Editoriale Led*, 147-172.
- EREDI T., (2020). Il tempo dell'affido. Le motivazioni dell'affidamento eterofamiliare nel ciclo vitale della famiglia accogliente. Riflessioni e interrogativi dall'interno della giustizia minorile. *MinoriGiustizia*, 150-160.
- Gazzetta Ufficiale, (2015). La legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. *MinoriGiustizia*, 14-15.
- ICHINO PELLIZZI F. ,(1983). L'affido familiare: problematiche e risultati di una ricerca. Milano: Franco Angeli.
- LODDO P., (2017). Il punto di vista della famiglia d'origine. Famiglie e affidamento familiare. *MinoriGiustizia*, 56- 65.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2012). Linee di indirizzo per l'affidamento familiare. Villa d'Agri (PZ): Azienda poligrafica TecnoStampa.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,(2020). Quaderni della ricerca sociale 53 – bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per i minorenni. Firenze: Istituto degli Innocenti.

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (2014). Parole nuove per l'affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie. Edizione Le Penseur. Cabina di Regia.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019. Bambini e ragazzi in accoglienza in Italia. Esiti dell'indagine campionaria sull'affidamento familiare e i servizi residenziali. Firenze: Istituto degli Innocenti.
- PATT S., (2011). L'ascolto dell'esperienza di chi è stato affidato. *Prospettive Assistenziali*, 16-20.
- PAZE' P., (2007). Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni. La genitorialità dell'affidatario. *MinoriGiustizia*, 222-239.
- PERIS CANCIO L.F., (2020). Minori fuori famiglia in Europa: Italia a confronto. Welfare dell'infanzia: noi e l'Europa. *MinoriGiustizia*, 76-85.
- Regione Veneto (2008). Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari: l'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare. Romano d'Ezzelino (VI): Popcorn Comunicazione e immagine.
- SANICOLA L., (2002). Il dono della famiglia. L'affido, oltre l'educazione "assistita". Milano: Paoline Editoriale.
- SCABINI E., ROSSI G. (2014). Allargare lo spazio familiare: adozione e affido. Milano: Vita e pensiero.
- SERRA P., (2015). Quando l'affidamento diventa adozione: opportunità e criticità nelle relazioni vissute dal minore. La legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. *MinoriGiustizia*, 26-34
- SOAVI G., MICHELI M., (2015). La conservazione dei legami. La legge del diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. *MinoriGiustizia*, 35- 40.
- RUSCONI C., (2021). La continuità degli affetti nella disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Significati, sistema e prospettive. Milano: Vita e Pensiero, 123-158.

Sitografia

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza:

https://www.google.it/url?a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvqIfqzfyBAxU1cPEDHV_aD6kQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.minori.gov.it%2Fit%2Fminori%2Fnormativa-materia-di-infanzia-e-adolescenza&usg=AOvVaw3nOEmo5fk0UhicE9ijwhcy&opi=89978449

Giustizia, Camera dei deputati: Tutela Minori:

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvqIfqzfyBAxU1cPEDHV_aD6kQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Ftemi.camera.it%2Fleg17%2Ftemi%2Fla_tutela_dei_minori&usg=AOvVaw3rfczl8Dzn-OZ8n_UpWlqa&opi=89978449

KAIROS Bologna, (2022). Il percorso Kairos per gli affidi sine die. Percorso con i bambini: <https://percorsiconibambini.it/inviolabili/2022/04/26/il-percorso-kairos-per-laffido-sine-die/>

RINGRAZIAMENTI

*Ringrazio mia mamma che ha fatto il possibile per garantirmi di
raggiungere i miei obiettivi, supportandomi e assicurandomi.
Ringrazio mia sorella per avermi fatto vivere dei momenti di leggerezza
e le auguro di diventare la persona che vorrebbe essere.
Infine, ringrazio tutte le persone che mi sono state a fianco e anche
coloro che non l'hanno fatto.*